



REGIONE PUGLIA

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Allegato 1

**Disciplinare di attuazione tra Regione Puglia e Comune di Bari
per i Buoni Servizio di Conciliazione – risorse aggiuntive 2014 –
di cui all’Azione 3.3.1 e Azione 3.3.2 dell’Asse III del PO FESR
2007-2013.**



REGIONE PUGLIA

STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013
ASSE III - LINEA DI INTERVENTO 3.3
AZIONE 3.3.1-3.3.2 – AMBITO TERRITORIALE DI
BARI (RISORSE AGGIUNTIVE)



PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 - 2013

ASSE III - LINEA D'INTERVENTO 3.3
Azione 3.3.1 – 3.3.2

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA

E

COMUNE DI BARI

**Per l'attuazione dell' Avviso pubblico rivolto a nuclei familiari per la domanda di buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi rivolti a minori e a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritti al catalogo telematico dell'offerta
ex A.D. n. 746/2011 (Minori) ed ex A.D. n. 53 del 22 febbraio 2013 (disabili e anziani)**

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia (di seguito Regione) e il Comune di Bari, soggetto beneficiario del contributo in qualità di Comune capofila dell'Ambito territoriale di BARI, di seguito individuato come "Comune capofila"), per l'attuazione delle procedure di esecuzione dell' Avviso pubblico rivolto a nuclei familiari per la domanda di buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi rivolti a minori e a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritti al rispettivo catalogo telematico dell'offerta, a valere sulle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione al Comune di Bari con A.D. n. 642 del 17.02.2013.
2. I rapporti tra il Comune capofila e le strutture/servizi per minori (centri diurni socioeducativi, ex art. 52 del Reg. R. n. 4/2007) e per persone con disabilità e anziane non autosufficienti (centri diurni socioeducativi e riabilitativi, ex art. 60 e 60ter del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.) sono disciplinati da accordi contrattuali che saranno sottoscritti dal Comune capofila e dalle strutture/servizi, ovvero tra il singolo Comune e le strutture/servizi di riferimento, in presenza di espressa delega.

Art. 2 – Primi adempimenti del comune capofila

1. il Comune capofila di Bari, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, si obbliga ad inviare alla Regione la seguente documentazione:
 - a) copia conforme all'originale del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nell'ambito dell'Ufficio di Piano, per l'attuazione di quanto previsto nel presente disciplinare. Ogni successiva variazione del Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi dieci giorni dalla variazione stessa;
 - b) Copia conforme agli originali degli accordi contrattuali sottoscritti, ovvero delle integrazioni/modifiche agli accordi contrattuali preesistenti, con le strutture/servizi per persone con disabilità e anziane non autosufficienti iscritti al catalogo telematico dell'offerta;
 - c) Copia conforme all'originale della ricevuta cartacea dell'iscrizione del RUP alla piattaforma telematica MIR-Web.
 - d) Copia conforme all'originale dell'atto di impegno contabile fino al 35% della somma assegnata all'Ambito in cui siano stati individuati quali soggetti beneficiari tutte le strutture/servizi iscritti nel catalogo dell'offerta ed operanti sul territorio di riferimento alla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
2. Nel caso in cui nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, l'Ambito non adempia ai relativi obblighi, la Regione provvede alla attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, salvo motivato ritardo comunicato entro lo stesso termine di 15 giorni.

3. Ogni accordo contrattuale con le strutture/servizi sottoscritto successivamente all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo, va trasmesso in copia conforme all'originale alla Regione entro 10 gg dalla sottoscrizione.

Art. 3 – Obblighi del Comune Capofila

I comuni capofila provvedono a dare attuazione all'Intervento in oggetto, e, al fine di garantire il rispetto delle Direttive concernenti le procedure di gestione, si obbligano a:

- a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie in materia di concorrenza, per l'affidamento dei servizi, e in materia di ambiente;
- b. attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ove compatibili con la normativa UE;
- c. garantire l'applicazione degli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi;
- d. rispettare le disposizioni di cui alla lett. d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- e. rispettare la normativa inerente la "Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture" con specifico riferimento alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., alla Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 e n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- f. iscrivere il progetto al sistema CUP, riferito ai seguenti parametri generali: Tipo di operazione: Realizzazione di opere pubbliche, CUP Natura: Realizzazione di lavori pubblici, CUP Settore: Opere e infrastrutture sociali, CUP Sotto Settore: Altre opere e infrastrutture sociali, CUP Categoria: Altre infrastrutture, CUP Tipologia: Altro.
- g. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei contratti di servizio e specifiche attività di controllo in loco del rispetto degli standard organizzativi dei servizi e di regolarità delle posizioni lavorative attive nei servizi ;
- h. applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- i. provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione;
- j. registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato;
- k. anticipare, ad avvenuto completamento delle attività, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione della rendicontazione finale e omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del soggetto beneficiario;

- l. presentare una relazione preliminare, relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dell'intervento, contenente comunque l'indicazione delle spese sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al successivo art. 7.
- m. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

1. La durata dell'intera procedura di attuazione dell'avviso pubblico in oggetto è di 15 mesi.
2. I 15 mesi decorrono dalla sottoscrizione del presente disciplinare e comunque non possono andare oltre il 30.06.2015.
3. La durata di 15 mesi comprende le seguenti fasi:
 - a. La procedura di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture/servizi per persone con disabilità e anziane non autosufficienti, a carico del comune capofila;
 - b. Il trasferimento del contributo finanziario provvisorio al comune capofila, a carico della Regione, e l'erogazione dei buoni servizio di conciliazione a favore delle strutture/servizi convenzionati, a carico del comune capofila;
 - c. La rendicontazione della spesa sostenuta al comune capofila, a carico delle strutture/servizi convenzionati, e la rendicontazione della spesa sostenuta (anche telematica attraverso il sistema MIR-Web) alla Regione, a carico del comune capofila.
4. Il Comune capofila avrà, inoltre, ulteriori 30 gg, successivi ai 15 mesi per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale.

Art. 5 – Limite massimo del contributo finanziario

1. L'importo definitivo del contributo finanziario a favore del Comune capofila di Bari sarà quantificato solo al momento della rendicontazione finale;
2. Il limite massimo del contributo finanziario erogabile a favore del comune capofila di Bari è fissato in € 8.000.000,00 (ottomilioni/00), così come definito con Atto Dirigenziale n. 642 del 17 dicembre 2013, avente ad oggetto il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento dell'Avviso in oggetto, di cui Euro 5.000.000,00 per l'azione 3.3.1 (centri socioeducativi per minori) ed Euro 3.000.000,00 per l'azione 3.3.2 (centri socioeducativi e riabilitativi per Anziani e disabili).

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Il contributo finanziario provvisorio deve essere destinato almeno per il 98% all'erogazione dei buoni servizio di conciliazione in favore dei destinatari finali e, per loro conto, delle strutture/servizi quali unità di offerta come già contrattualizzate.
2. Il Comune capofila può destinare una riserva del 2% del contributo finanziario provvisorio per la copertura delle spese connesse alle procedure di attuazione da parte dell'Ufficio di Piano dell'Avviso pubblico in oggetto.
3. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria nell'ambito del 2% suddetto sono le seguenti:
 - a. Costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento (ivi incluse eventuali indennità e straordinari a personale interno nei limiti delle previsioni di legge e/o ricorso a personale esterno);
 - b. Spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento (es. costi ammissibili: acquisto servizi di comunicazione a pacchetto da società esterne, stampa e diffusione di materiali informativi, stampa e affissione manifesti, eventi informativi ecc...;
 - c. Costi sostenuti per la gestione delle attività previste (es. costi ammissibili: attrezzature dedicate, beni di consumo);
4. In particolare, le spese di cui alla voce a) sono ammissibili per un importo minimo dell'80% della riserva di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Mentre il totale delle spese voce b) più voce c) sono ammissibili per un massimo del 20% della riserva di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Il quadro economico delle attività è allegato (allegato 1) al presente disciplinare. Il comune capofila, in costanza di richiesta di erogazione della prima anticipazione del contributo finanziario, invierà alla Regione una comunicazione di conferma del quadro economico o, eventualmente, di modifica dello stesso nel rispetto dei limiti percentuali di spesa suindicati.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo finanziario provvisorio, avverrà con le seguenti modalità:
 - a. Erogazione della prima quota, anticipazione fino al 35% del contributo provvisorio concesso, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare e comunque a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - i. presentazione di specifica domanda di pagamento, redatta secondo lo schema indicato dalla Regione;

- ii. adozione e invio in copia conforme all'originale dell'atto di impegno contabile fino al 35% della somma assegnata all'Ambito in cui siano stati individuati quali soggetti beneficiari tutte le strutture/servizi iscritti nel catalogo dell'offerta ed operanti sul territorio di riferimento alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
 - iii. sottoscrizione degli accordi contrattuali e/o delle integrazioni/modifiche di accordi contrattuali in essere con le strutture/servizi per persone con disabilità e anziane non autosufficienti già iscritte al rispettivo catalogo telematico dell'offerta alla data di sottoscrizione del presente disciplinare, e presentazione degli stessi, in copia conforme all'originale, alla Regione;
 - iv. iscrizione del RUP sulla piattaforma telematica MIR-Web e presentazione della ricevuta cartacea dell'iscrizione stessa;
 - v. sviluppo e comunicazione del CUP, codice unico di procedimento, per l'intera operazione oggetto del presente disciplinare;
 - vi. conferma/modifica del quadro economico allegato al presente disciplinare.
 - b. erogazioni successive alla prima anticipazione, del 30% del contributo provvisorio concesso, a fronte di un avanzamento della spesa pari almeno al 70% delle somme già erogate dalla Regione, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - i. presentazione di domanda di pagamento, redatta secondo lo schema indicato dalla Regione;
 - ii. rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le indicazioni impartite dalla Regione, sia cartacea che telematica attraverso l'aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di quietanza del relativo mandato;
 - iii. EVENTUALE adozione e invio in copia conforme all'originale degli ulteriori atti di impegno contabile (successivi al primo fino al 35%) in cui siano stati individuati quali soggetti beneficiari tutte le strutture/servizi iscritti nel catalogo dell'offerta ed operanti sul territorio di riferimento;
 - c. erogazione finale del saldo, fino a un massimo del residuo 5% del contributo provvisorio concesso, a fronte di un avanzamento finanziario pari al 100% del contributo finanziario provvisorio speso, a seguito di presentazione della relazione finale di cui al successivo art. 9, aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di quietanza del relativo mandato e presentazione di domanda di pagamento, redatta secondo lo schema indicato dalla Regione.
2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

3. Al fine di garantire la tracciabilità della spesa, tutti gli atti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento, i mandati di pagamento e bonifici bancari o postali, e le fatture/ricevute emesse dalle strutture/servizi e presentate al Comune capofila per l'erogazione dei buoni servizio di conciliazione, devono contenere nell'oggetto il CUP di progetto.
4. Gli originali delle fatture/ricevute emesse dalle strutture/servizi devono essere annullati con la dicitura non cancellabile: *"Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro"*, e conservati presso la sede del Comune capofila. Alla Regione, nell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione, verrà inviata copia conforme agli originali.
5. In caso di mancato concreto avvio delle attività, attraverso la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture/servizi, il Responsabile di Linea di intervento provvede, alla attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, salvo motivato ritardo comunicato entro il termine di 15 giorni da apposita diffida ad adempiere.

Art. 8 Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, nonché mediante supporto cartaceo, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di quietanza del mandato.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del comune capofila una attestazione ove risulti che:
 - a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
 - b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
 - d. il responsabile dell'Ufficio di Piano, o delegato, ha curato l'intero procedimento istruttorio dalla presentazione delle istanze di accesso da parte del nucleo familiare, sino alla convalida dell'abbinamento telematico tra i servizi opzionati e i nuclei familiari interessati.
3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, sono necessarie per ciascuno degli interventi le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- a. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.
- b. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di intervento prefissati;
- c. altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 9 Monitoraggio

1. Il Comune capofila si obbliga a presentare specifiche relazioni sullo stato di avanzamento delle attività. In particolare:
 - a. una relazione preliminare, redatta secondo lo schema indicato dalla Regione, debitamente documentata;
 - b. relazioni periodiche quadrimestrali, contenenti, tra l'altro, l'indicazione delle spese effettivamente sostenute, redatta secondo lo schema indicato dalla Regione;
 - c. una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione, al rispetto degli obblighi ed alle eventuali modifiche degli accordi contrattuali.
2. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al quadrimestre precedente, il Comune capofila deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. Nell'eventualità che per sei mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, provvede alla attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
4. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto cartaceo, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7.

Art. 10 – Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il comune capofila dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle attività.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il comune capofila.
4. Il Comune capofila è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'esecuzione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa originali

annullati così come indicato al comma 4 dell'art. 7, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione provvede alla attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 11 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione delle attività così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Comune capofila si impegna a comunicare detta circostanza alle strutture/servizi per minori e per persone con disabilità e anziane non autosufficienti (soggetti destinatari del contributo).
3. I dati generali relativi all'esecuzione delle attività e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 12 – Esercizio dei poteri sostitutivi

1. La Regione provvede alla attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui il comune capofila incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
 - b. ove per imperizia o altro comportamento il comune capofila comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
 - c. nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.

Art. 13 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea. Si richiamano, inoltre, le direttive dell'Autorità di Gestione, approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 651/2010, nonché il Vademecum per i soggetti beneficiari, approvato dall'Autorità di Gestione e disponibile sul sito www.fesrpuglia.eu.

Bari, _____

Per il Comune capofila di _____
Il Rappresentante legale _____

Per la Regione Puglia,
Il Responsabile della Linea 3.3
Dr.ssa Anna Maria Candela

QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO

ALLEGATO n. 1

VOCE di SPESA	PERC. MIN/MAX	IMPORTO	
		Imponibile	IVA
1. Costi relativi all'erogazione dei buoni servizio di conciliazione	MIN. 98% del contributo finanziario provvisorio ex art. 5		
2. Riserva del 2% ex art.6 co.2	MAX 2% del contributo finanziario provvisorio ex art. 5		
A. costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento (ivi incluse eventuali indennità e straordinari a personale interno nei limiti delle previsioni di legge e/o ricorso a personale esterno)	MIN 80% della riserva ex art.6 co.2		
B. spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento (es. costi ammissibili: acquisto servizi di comunicazione a pacchetto da società esterne, stampa e diffusione di materiali informativi, stampa e affissione manifesti, eventi informativi ecc...)	TOT B+C = MAX 20% della Riserva ex art.6 co.2		
C. costi sostenuti per la gestione delle attività previste (es. costi ammissibili: attrezzature dedicate, beni di consumo)			
TOTALE			